



COMUNE DI ACI SANT'ANTONIO

PROVINCIA DI CATANIA

Settore 6° Ufficio Urbanistica

Pratica Edil. N° 19/2011

CONCESSIONE EDILIZIA N° - 45 in sanatoria ex artt 12 e 13 L. 47/85 .

IL DIRIGENTE SETTORE URBANISTICA

Vista la domanda del 26/04/2011 prot. n. 8930, presentata dai sigg. Torrisi Orazio nato ad Acì Sant'Antonio il 15/02/1968 C.F. TRR RZO 68B15 A029Y, e Morabito Fortunata nata a Catania il 15/05/1970 C.F. MRB FTN 70E50 C351J, entrambi residenti in Acì Sant'Antonio in Via Marchesana n° 26, nella qualità di proprietari, con la quale è chiesta la concessione edilizia in sanatoria ai sensi degli ex artt 12 e 13 della L. 47/85 relativa all'ampliamento e cambio di destinazione d'uso del fabbricato sito in Via Mameli n° 28, autorizzato con C.E. n° 73 del 24/06/1980, sul terreno ricadente in Z.T.O. "E" (verde agricolo), censito in catasto terreni al Fg. 12 Part. 422 e 818, e al N.C.E.U. al Fg. 13 part. 89.

Visto l'art. 6 della Legge 127/97 recepito dall'art. 2 della L.R. n. 23/98 e successive modifiche ed integrazioni;

Visti gli Art. 12 e 13 della Legge 28 Febbraio 1985 n. 47;

Visto il rilievo delle opere e gli elaborati grafici allegati alla domanda stessa redatti Geom. Angelo Basile, ove è descritto e rappresentato il manufatto oggetto di sanatoria;

Vista la documentazione fotografica relativa alla consistenza del manufatto;

Visto il parere dell'Ufficio Tecnico Urbanistica in data 12/09/2011.

Vista la dichiarazione sostitutiva del parere igienico sanitario rilasciata dal tecnico progettista;

Vista la richiesta di autorizzazione allo scarico e i relativi grafici e relazioni allegati;

Visto lo strumento urbanistico vigente, il regolamento edilizio e le norme di attuazione;

Visto l'avvenuto deposito ai sensi della L. 13.03.1988 art. 68 e dell'art. 110 della l. 17.04.03 n. 4 dei calcoli di verifica e del certificato di idoneità sismica, presso l'Ufficio del Genio Civile di Catania prot. 28962 del 02/08/2011 – POS. 103339

Vista la Perizia Giurata dei 03/10/2011, resa dal Dott. Ing. Orazio Finocchiaro, relativa all'applicabilità dell'art. 12 della L. 47/85

Vista la legge 28 gennaio 1977, n° 10;

Vista l'attestazione di versamento di €. 350,00 UPV 55111 del 02/11/2011 per diritti di segreteria;

Visto l'atto di vendita del 10/11/1999 redatto dal notaio Guido Caruso rep. N. 4155 racc n. 2020 registrato in Acireale il 25/11/1999 al n° 2526/IV, dal quale si evince che i richiedenti hanno titolo per ottenere la Concessione Edilizia richiesta;

Visto l'atto di assunzione di vincoli urbanistici e destinazione d'uso redatto dal notaio Guido Caruso in data 13/10/2011 rep. 7977 racc. 4862 registrato in Acireale il 14/10/2011 al numero 3002/IT;

DISPONE

Art. 1 - Titolare della concessione

Sigg. **Torrise Orazio** nato ad Aci Sant'Antonio il 15/02/1968 C.F. TRR RZO 68B15 A029Y. e **Morabito Fortunata** nata a Catania il 15/05/1970 C.F. MRB FTN 70E50 C351J. entrambi residenti in Aci Sant'Antonio in Via Marchesana n° 26, nella qualità di proprietari dell'immobile oggetto di concessione ;

Art. 2 - Oggetto della concessione

E' concesso, alle condizioni appresso indicate e **fatti salvi i diritti di terzi**, la regolarizzazione con le procedure di cui agli artt. 12 e 13 della L. 47/85 dei lavori di ampliamento e cambio di destinazione d'uso del fabbricato sito in Via Mameli n° 28, autorizzato con C.E. n° 73 del 24/06/1980. sul terreno ricadente in Z.T.O. "E" (verde agricolo). censito in catasto terreni al Fg. 12 Part. 422 e 818, e al N.C.E.U. al Fg. 13 part. 89, della superficie complessiva pari a mq. 10.083.00. La superficie coperta è pari a mq. 102.30 ed un volume complessivo di mc. 417.07, secondo il progetto costituito da n° 2 tavole e relazione tecnica che si allegano quale parte integrante del presente atto.

Art. 3 - Titolo della concessione

Il contributo che i concessionari devono corrispondere ai termini dell'art. 3 e degli artt. 5 e 6 della legge 28/01/1977 n° 10, è così determinato:

Il contributo che il concessionario deve corrispondere come oneri concessori di cui alla delibera della G.M. n. 195 del 30/12/2010 e a titolo di sanzione ai sensi degli artt. 12 e 13 della L. 47/85, è di Euro 18.209.54.

Tale somma risulta versata presso la Tesoreria Comunale di Aci Sant'Antonio sul mediante bonifico bancario n° 2475 del 03/11/2011

Art. 4 - Obblighi e responsabilità del concessionario

Nell'attuazione dei lavori devono essere osservate le disposizioni, le leggi ed i regolamenti locali in vigore, nonché le seguenti modalità esecutive:

- i lavori siano eseguiti così come previsti e per le destinazioni d'uso indicate nel progetto approvato;

- che durante lo scavo delle fondazioni e comunque prima dell'inizio della costruzione dei muri in elevazione è fatto obbligo all'interessato di richiedere, con apposita domanda scritta, il tracciamento in luogo delle linee planimetriche ed altimetriche stradali, alle quali dovrà essere uniformata la nuova costruzione; dell'avvenuto sopralluogo è redatto apposito verbale. Conseguentemente nell'esecuzione dell'opera devono essere rispettate

le linee planimetriche ed altimetriche, tracciate in luogo, e consegnate dall'incaricato del Comune.

Il presente atto di concessione deve rimanere depositato nel cantiere di lavoro sino ad avvenuta ultimazione dell'opera a disposizione degli organi di controllo.

Nel cantiere deve essere affissa in vista al pubblico una tabella chiaramente leggibile nella quale siano indicati:

- 1) il nome e cognome del concessionario o la indicazione della pubblica amministrazione dalla quale dipende il lavoro;
- 2) il nome e cognome del progettista e del direttore dei lavori;
- 3) la ditta (o le ditte) esecutrice dei lavori;
- 4) la data e il numero della presente concessione;
- 5) destinazione d'uso e le unità immobiliari consentite;

Ove si intenda dare esecuzione ad opere di cui all'art. 1 della legge 05/11/1971 n. 1086, il costruttore è tenuto all'osservanza di tutte le norme contenute nella legge medesima ed in particolare a provvedere alla denuncia all'Ufficio del Genio Civile di cui all'art. 4, prima dell'inizio dei lavori: Eventuale sostituzione del Direttore dei lavori e/o del costruttore, dovranno essere immediatamente comunicati al Dirigente U.T.C. a mezzo di raccomandata con ricevuta di ritorno, ed i lavori, nelle more, dovranno essere temporaneamente sospesi;

Che non ingombri con materiali la pubblica via e se costretto apponga idonea segnaletica di attenzione per evitare danni a persone ed a cose;

E' altresì prescritto che debbano essere osservate le norme di cui alla legge 02/02/1974 n. 64 recante disposizioni sulle costruzioni in zona sismica acquisendo il regolare nulla osta di cui agli artt. 17 e 18.

Al termine dei lavori le opere dovranno essere sottoposte al collaudo statico di cui all'art. 7 della legge 1086/71 e detto collaudo dovrà essere vidimato dall'Ufficio del Genio Civile; dovrà inoltre essere trasmesso certificato di conformità ai sensi della Legge 64/74 art. 28.

Contestualmente alla richiesta del certificato di abitabilità/agibilità dovranno essere trasmessi tutti i documenti di cui alle vigenti leggi sull'impiantistica, alla legge regionale 17/94, alla legge regionale 27/86 nonché ove occorra attestati di enti preposti (VV.FF., Provincia Regionale ecc.).

Il concessionario deve osservare le norme delle leggi 10/05/1976 n. 319 e successive modifiche ed integrazioni e regolamenti di attuazione per la tutela delle acque dall'inquinamento: la legge 10/91; la legge 615/66.

Art. 5 - Obblighi dell'Impresa Esecutrice e del Direttore dei Lavori

Prima dell'inizio lavori, le imprese esecutrici, dovranno trasmettere il certificato unico di regolarità contributiva (D.U.R.C. art. 86 del D. Legs. n. 276/03) circa la regolarità contributiva degli operai, gli adempimenti I.N.P.S. – I.N.A.I.L. – CASSA EDILE;

A lavori ultimati, il Direttore dei lavori dovrà presentare apposita relazione sulla qualità e quantità dei materiali inerti provenienti dai lavori, con allegata documentazione rilasciata da discarica autorizzata, come previsto dalle indicazioni dell'Assessorato Provinciale Ecologia ed Ambiente di Catania con la nota n. 889/97.

Art. 6 - Termini di inizio ed ultimazione dei lavori

I lavori debbono essere iniziati entro un anno dalla data della presente ed ultimati e resi abitabili o agibili entro tre anni dalla data di inizio lavori.

Ai sensi dell'art. 13 del Regolamento Edilizio l'inizio dei lavori deve essere preventivamente comunicato al Comune con apposita denuncia. L'avvenuto inizio lavori deve essere documentato da apposito verbale redatto dall'Ufficio Tecnico Comunale in contraddittorio con il titolare della concessione o con un suo delegato.


L'inosservanza dei termini di cui al comma 1 comporta la decadenza della concessione, così come comporta lo stesso effetto l'entrata in vigore di nuove previsioni urbanistiche con le quali la concessione stessa sia in contrasto, salvo che i lavori siano stati iniziati e vengano completati entro tre anni dalla data di inizio.

Il termine per l'ultimazione, può essere, comunque, a richiesta del concessionario o di chi ha titolo, prorogato eccezionalmente, se durante l'esecuzione dei lavori sopravvengano fatti estranei alla volontà dello stesso, opportunamente documentati. In tal caso il titolare di concessione deve presentare istanza diretta ad ottenere una nuova concessione per le opere concernenti la parte non ancora ultimata.

Art. 7 - Prescrizioni speciali

Salvo nulla osta del Genio Civile; Salvo adempimenti legge 46/90 e successive modifiche ed integrazioni.,

Li,

Il Resp.le del Procedimento
Dott. Ing.  Oliveri

Il Dirigente Settore Urbanistica
Dott. Arch.  Gurreri

RELATA DI NOTIFICA

Notificato il 15-11-11 consegnandone copia nelle mani del Sig. Tommaso Orsini nella qualità di Proprietario secondo sua dichiarazione il quale dichiara di accettare la presente Concessione e di obbligarsi all'osservanza di tutte le condizioni prescritte .

Acì Sant'Antonio li 15-11-11

IL CONCESSIONARIO



